

**DELIBERAZIONE 16 APRILE 2019**

**157/2019/R/IDR**

**APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DELLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI ANNI 2018 E 2019, PROPOSTO DALL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO 4 CUNEESE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1061<sup>a</sup> riunione del 16 aprile 2019

**VISTI:**

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000;
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. Decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017, n. 93, (di seguito D.M. 93/17) e, in particolare, l'articolo 18;

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 6 febbraio 2014, 45/2014/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione, ai fini della valorizzazione dei conguagli nell’ambito del metodo tariffario MTI, introdotto con deliberazione 643/2013/R/idr per gli anni 2014 e 2015, delle tariffe e del correlato piano economico-finanziario proposto dalla Conferenza dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale 4 Cuneese per il gestore Alpi Acque S.p.a.”;
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2014, 203/2014/C/IDR, recante “Appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, sez. II, 883, 890, 974, 982, 1010, 1118 e 1165 del 2014, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell’Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 273/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR”;
- la deliberazione dell’Autorità 29 gennaio 2015, 25/2015/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposti dall’Ente di Governo dell’Ambito 4 Cuneese”;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” (di seguito: deliberazione 655/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 656/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Metodo tariffario idrico 2016-2019 – MTI-2. Schemi regolatori” (di seguito: MTI-2);
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, recante “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale” e il relativo Allegato A, recante “Regolazione del servizio di misura nell’ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII)”;

- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2016, 615/2016/R/IDR, recante “Approvazione delle predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposte dall’Ente di Governo dell’Ambito 4 Cuneese” (di seguito: deliberazione 615/2016/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 15 giugno 2017, 440/2017/R/IDR, recante “Modalità di trasferimento da parte dei gestori degli importi dovuti alla contabilità speciale del Commissario unico di cui all’art. 2 del D.L. 243/2016” (di seguito: deliberazione 440/2017/R/IDR);
- il documento per la consultazione 27 luglio 2017, 562/2017/R/IDR, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato - RQTI. Inquadramento generale e linee di intervento”;
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti”;
- la deliberazione dell’Autorità 19 ottobre 2017, 704/2017/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
- il documento per la consultazione 10 novembre 2017, 748/2017/R/IDR, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato – RQTI. Orientamenti finali”;
- il documento per la consultazione 16 novembre 2017, 767/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR, e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)” (di seguito: RQTI);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 918/2017/R/IDR);
- la determina 29 marzo 2018, 1/2018 DSID, recante “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e all’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR” (di seguito: determina 1/2018 DSID);
- i dati, gli atti e i documenti trasmessi, in data 4 luglio 2018 – e successivamente integrati e aggiornati, da ultimo, in data 5 aprile 2019 – dall’Ente di Governo dell’Ambito 4 Cuneese ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR, nonché della determina 1/2018 DSID.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95, prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;
- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all'Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, all'uopo precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, dispone che “il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità (...)”;
- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che la medesima Autorità “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)”.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con deliberazione 664/2015/R/IDR, l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Idrico (MTI-2) per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, definendo, nell'Allegato A alla medesima deliberazione, le regole e i criteri in conformità ai quali devono essere effettuati “la determinazione delle componenti di costo (...) e l'aggiornamento delle tariffe applicate”;
- con la deliberazione 918/2017/R/IDR, l'Autorità ha disciplinato le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale - previsto dall'articolo 8 della delibera 664/2015/R/IDR - delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in osservanza della metodologia tariffaria di cui all'Allegato A alla medesima delibera 664/2015/R/IDR (MTI-2), ai fini della relativa rideterminazione per le annualità 2018 e 2019;

- al comma 2.1 della deliberazione 918/2017/R/IDR, l’Autorità ha richiamato l’insieme degli atti di cui si compone lo “specifico schema regolatorio”, richiedendo, in particolare agli Enti di governo dell’ambito, ovvero agli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, di aggiornare:
  - a) il programma degli interventi (PdI), come definito al comma 6.2, lett. a), della deliberazione 664/2015/R/IDR e integrato al fine di tener conto: *i*) delle nuove esigenze di investimento che dovessero essere rilevate a fronte del perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla regolazione della qualità tecnica (RQTI) di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR; *ii*) della necessità di una coerente individuazione delle risorse da trasferire al Commissario unico per la realizzazione di interventi in fognatura e depurazione, sulla base delle procedure stabilite dall’Autorità con la deliberazione 440/2017/R/IDR;
  - b) il piano economico finanziario (PEF), come definito al comma 6.2, lett. b), della deliberazione 664/2015/R/IDR e integrato al fine di esplicitare il vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e il moltiplicatore tariffario teta ( $\vartheta$ ) come risultanti dall’aggiornamento delle componenti tariffarie per il biennio 2018-2019, sulla base delle disposizioni della deliberazione 918/2017/R/IDR;
  - c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la nuova disciplina introdotta con il provvedimento da ultimo richiamato e redatta secondo i contenuti minimi essenziali previsti dalla deliberazione 656/2015/R/IDR (a cui è riconosciuta forza cogente, al pari delle altre disposizioni regolatorie dell’Autorità nella disciplina del rapporto tra Enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato anche con riferimento ad eventuali disposizioni convenzionali difformi);
- il comma 3.1 della medesima deliberazione 918/2017/R/IDR, per quanto attiene ai dati contabili da utilizzare ai fini dell’aggiornamento biennale, prevede in particolare che:
  - la determinazione delle tariffe per l’anno 2018 venga aggiornata con i dati di bilancio relativi all’anno 2016 o, in mancanza, con quelli dell’ultimo bilancio disponibile, trasmessi nelle modalità previste;
  - la determinazione delle tariffe per l’anno 2019 venga aggiornata con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all’anno 2017 o, in mancanza, con quelli dell’ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato;
- il successivo comma 13.1, nel disciplinare la procedura di approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, dispone che le stesse siano predisposte dagli Enti di governo dell’ambito o dagli altri soggetti competenti, che validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

- la medesima deliberazione stabilisce che, entro il 30 aprile 2018, gli Enti di governo dell'ambito, o gli altri soggetti competenti, trasmettano, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, ai sensi del comma 13.2, lett. c), della deliberazione 918/2017/R/IDR, gli atti e i dati di seguito indicati:
  - i. il programma degli interventi, come disciplinato al comma 2.1, lett. a);
  - ii. il piano economico finanziario, come disciplinato al comma 2.1, lett. b), recante il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario *teta* (*g*) come risultanti dall'aggiornamento delle componenti tariffarie per il biennio 2018-2019;
  - iii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
  - iv. l'atto o gli atti deliberativi di approvazione dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019;
  - v. l'aggiornamento, ai sensi del comma 3.1, dei dati necessari richiesti;
- il comma 15.1 del provvedimento in parola prevede che - fatti salvi i casi in cui ricorrano le condizioni per la determinazione d'ufficio della tariffa ai sensi del comma 7.8 della deliberazione 664/2015/R/IDR e del comma 9.6 della deliberazione 918/2017/R/IDR, nonché i casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario di cui all'articolo 10 della deliberazione 664/2015/R/IDR - a decorrere dal 1° gennaio 2018, a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell'ambito, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti l'aggiornamento delle tariffe comunicato all'Autorità per la citata approvazione, nel rispetto del limite di prezzo.

**CONSIDERATO CHE:**

- la deliberazione 917/2017/R/IDR, con la quale l'Autorità ha definito la regolazione della qualità tecnica che trova applicazione dal 1 gennaio 2018, individua indicatori ripartiti nelle seguenti categorie:
  - a) standard specifici, che identificano i parametri di performance da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede l'applicazione di indennizzi;
  - b) standard generali, ripartiti in macro-indicatori e in indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio, a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità;
  - c) prerequisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali;
- con riguardo alla validazione dei dati tecnici, il comma 3.1 della menzionata deliberazione 917/2017/R/IDR prevede che gli Enti di governo dell'ambito validino i dati resi disponibili dai gestori, e li integrino o li modifichino secondo criteri funzionali alla definizione di una base informativa completa, coerente e congrua;
- ai sensi del comma 8.2 della medesima deliberazione, in esito alle attività di cui al precedente alinea, l'Ente di governo dell'ambito comunica annualmente all'Autorità i dati di qualità tecnica;

- l'articolo 4 del provvedimento in parola, disciplinando la procedura di identificazione degli obiettivi di qualità tecnica, dispone che:
  - per ciascuno dei macro-indicatori, gli obiettivi annuali siano divisi in due categorie: mantenimento e miglioramento. Gli obiettivi di miglioramento sono ripartiti in classi, con valori differenziati in base alle condizioni di partenza riscontrate;
  - gli obiettivi di qualità tecnica siano stabiliti, per il 2018, sulla base del valore assunto dai macro-indicatori all'anno 2016 e, a partire dall'anno 2019, sulla base del valore registrato nell'annualità precedente o, laddove non disponibile al momento della definizione della programmazione degli interventi, sulla base del valore previsto o di quello assunto e validato con riferimento all'annualità più recente;
- la deliberazione 917/2017/R/IDR chiarisce che gli obiettivi di qualità tecnica devono essere recepiti in sede di aggiornamento dello specifico schema regolatorio, secondo i termini e le modalità stabilite dalla deliberazione 918/2017/R/IDR, non ammettendo pianificazioni che non prevedano il conseguimento degli obiettivi definiti secondo le modalità sopra richiamate;
- il recepimento della qualità tecnica nello specifico schema regolatorio è precisato più in dettaglio ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 917/2017/R/IDR, prevedendo che:
  - la copertura dei costi relativi al rispetto degli standard specifici e al conseguimento degli obiettivi previsti dalla qualità tecnica avvenga secondo quanto stabilito dal MTI-2, come integrato dalla deliberazione 918/2017/R/IDR;
  - in particolare, la spesa per investimento relativa alle misure adottate, e ricomprese nel programma degli interventi, sia finanziata nell'ambito dell'aggiornamento del pertinente programma economico-finanziario.

**CONSIDERATO CHE:**

- con determina 1/2018 DSID è stata definita la procedura di raccolta dati tecnici e tariffari, ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, ai sensi delle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR, e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PdI e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;
- al fine di rideterminare i valori del moltiplicatore  $\mathcal{G}$  per le annualità 2018 e 2019 (come esplicitati - in sede di prima approvazione - nell'Allegato A alla deliberazione 615/2016/R/IDR), l'Ente di Governo dell'Ambito 4 Cuneese, in data 4 luglio 2018, ha trasmesso - ai sensi delle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR e della determina sopra richiamata - l'aggiornamento dei dati e degli atti che compongono gli specifici schemi regolatori relativi:

- al Gestore virtuale dell'ATO 4 Cuneese, rammentando che *“la proposta tariffaria [in discorso] concerne il perimetro gestionale risultante dall'aggregazione dei perimetri dei gestori con affidamenti scaduti il 31 dicembre 2017, oggetto di proroga tecnica fino al 30 giugno 2019 nelle more del completamento del processo di individuazione del gestore unico, e precisamente: ACDA – Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.A.; ALPI ACQUE S.p.A.; ALSE – Alta Langa Servizi S.p.A.; IRETI S.p.A. – Comuni di Sanfré e Ceresole d'Alba; CALSO – Comuni Acquedotto Langhe Sud Occidentali S.p.A.; Comuni Riuniti Valli Cuneesi S.r.l. (fusione per incorporazione in ACDA S.p.A.); Infernotto Acqua S.r.l.; SISI – Società Intercomunale Servizi Idrici S.r.l.; TECNOEDIL S.p.A., oltre al grossista ALAC – Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.a.”*;
- al gestore Mondo Acqua S.p.a. (il cui affidamento scadrà il 31 dicembre 2021);
- peraltro, l'Ente di Governo dell'Ambito 4 Cuneese ha trasmesso l'atto con il quale *“la gestione del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito n. 4 Cuneese [è stata affidata] alla Società Consortile Consorzio Gestori Servizi Idrici s.c.r.l. (CO.GE.S.I.) (...) a far data dal 1 luglio 2019”*, nonché il relativo allegato recante lo schema di convenzione redatto nel rispetto dei contenuti minimi di cui alla deliberazione 656/2015/R/IDR;
- l'Autorità si riserva di verificare, anche successivamente all'approvazione dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati, la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

**CONSIDERATO CHE:**

- con gli atti e i documenti trasmessi, l'Ente di Governo dell'Ambito 4 Cuneese ha provveduto - alla luce dei criteri enucleati all'articolo 11 della deliberazione 918/2017/R/IDR, ai fini dell'aggiornamento del programma degli interventi - ad effettuare la ricognizione dello stato delle infrastrutture sulla base degli ultimi dati tecnici disponibili, tra l'altro attestando la sussistenza, per i gestori operanti sul relativo territorio, dei quattro *prerequisiti* individuati dalla deliberazione 917/2017/R/IDR, ossia:
  - la disponibilità e l'affidabilità dei dati di misura per la determinazione del volume di perdite idriche totali, riscontrando - nel rispetto delle soglie minime fissate dall'Autorità - che i volumi di processo misurati si attestano al 72,0% (per il Gestore virtuale dell'ATO 4 Cuneese) ed al 90,9% (per il gestore Mondo Acqua S.p.a.) dei rispettivi volumi totali, mentre i volumi di utenza misurati risultano pari al 96,1% (per il Gestore virtuale dell'ATO 4 Cuneese) ed al 100% (per il gestore Mondo Acqua S.p.a.) dei rispettivi volumi totali;
  - l'adozione degli strumenti attuativi necessari per adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano mediante l'effettuazione dei controlli previsti dal d.lgs. 31/01;



- l'assenza di agglomerati interessati da pronunce di condanna della Corte di Giustizia Europea per mancato adeguamento alla direttiva 91/271/CEE;
- la disponibilità e l'affidabilità dei dati di qualità tecnica forniti dai gestori, con riferimento ai quali, pur rilevandone i requisiti di completezza, di correttezza, coerenza, congruità e certezza, è stato riscontrato - in riferimento alle grandezze sottese alla definizione di taluni macro-indicatori relativi al Gestore virtuale dell'ATO 4 Cuneese - un grado di rappresentatività maggiore per i dati afferenti all'annualità 2017, ritenendo quest'ultimi più idonei (in luogo di quelli relativi al 2016, anno in cui si è verificato un evento idrogeologico di eccezionale gravità) ai fini dell'individuazione degli obiettivi di qualità tecnica per il 2018;
- per quanto attiene ai *macro-indicatori* ricompresi tra gli *standard generali*, il soggetto competente, per il Gestore virtuale dell'ATO 4 Cuneese ha individuato:
  - ✓ con riferimento al macro-indicatore M1 - "Perdite idriche":
    - un valore iniziale delle perdite idriche lineari (indicatore M1a, calcolato rapportando le perdite totali alla lunghezza della rete) pari a 8,69 mc/km/gg, nonché un valore di partenza delle perdite idriche percentuali (indicatore M1b, calcolato rapportando le perdite totali al volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto) pari al 32,9%;
    - l'obiettivo di miglioramento (sia per il 2018 che per il 2019) corrispondente alla classe B, cui è associato - ai sensi del comma 6.4 della RQTI - un *target* di riduzione delle perdite idriche lineari del 2% annuo, presentando al contempo istanza *ex ante* all'Autorità - ai sensi di quanto previsto al comma 5.3, lett. c), della deliberazione 917/2017/R/IDR - per la temporanea valutazione cumulativa su base biennale (in luogo delle verifiche annuali) degli obiettivi in parola, evidenziando che gli interventi programmati "*potranno generare forme di discontinuità nel progressivo miglioramento delle performance del gestore*";
    - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
      - rifacimento delle condotte di adduzione e sostituzione di tratti ammalorati della rete di distribuzione, nonché rinnovo dei relativi impianti;
      - sostituzione dei misuratori di processo e di utenza vetusti;
  - ✓ con riferimento al macro-indicatore M2 - "Interruzioni del servizio" (la cui attivazione ai fini dell'applicazione del meccanismo di incentivazione è prevista a partire dall'anno 2020):
    - un valore iniziale delle interruzioni del servizio (definito come somma delle durate delle interruzioni programmate e non programmate annue, tenuto conto della quota di utenti finali interessati dall'interruzione stessa) pari a 1,23 ore;
    - l'obiettivo di mantenimento del valore di partenza corrispondente - ai sensi del comma 9.4 della RQTI - alla classe A;

- i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
  - o estensione e potenziamento di talune reti di adduzione;
  - o realizzazione di nuovi pozzi e di serbatoi di accumulo;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M3 - "Qualità dell'acqua erogata":
  - un valore iniziale dell'incidenza delle ordinanze di non potabilità (indicatore M3a) pari allo 0,022%, con un tasso di campioni non conformi (indicatore M3b) dell'8,8% e un tasso di parametri non conformi (indicatore M3c) dello 0,9%, precisando che detti valori afferiscono al 2017;
  - l'obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe E, cui è associato - ai sensi del comma 10.3 della RQTI - un *target* di rientro nella precedente classe D in due anni;
  - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
    - o delimitazione delle aree di salvaguardia e protezione delle opere di presa;
    - o potenziamento e adeguamento degli impianti di potabilizzazione e dei sistemi di disinfezione esistenti;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M4 - "Adeguatezza del sistema fognario":
  - un valore iniziale della frequenza degli allagamenti e sversamenti da fognatura (indicatore M4a) pari a 0,4/100 km, con lo 0,0% degli scaricatori di piena da adeguare alla normativa vigente (indicatore M4b) e il 2,6% degli scaricatori di piena non controllati (indicatore M4c);
  - l'obiettivo di mantenimento dei valori di partenza corrispondenti - ai sensi del comma 14.3 della RQTI - alla classe A;
  - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
    - o potenziamento delle condotte fognarie e dei relativi impianti;
    - o adeguamento degli scaricatori di piena esistenti;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M5 - "Smaltimento fanghi in discarica":
  - un valore iniziale della quota di fanghi di depurazione in tonnellate di sostanza secca smaltita in discarica dello 0,0%;
  - l'obiettivo di mantenimento del valore di partenza corrispondente - ai sensi del comma 18.3 della RQTI - alla classe A;
  - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
    - o potenziamento di sezioni specifiche della linea fanghi di alcuni impianti di depurazione;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M6 - "Qualità dell'acqua depurata":
  - un valore iniziale del tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata pari al 6,6%, precisando che detto valore afferisce al 2017;

- l'obiettivo di miglioramento (sia per il 2018 che per il 2019) corrispondente alla classe C, cui è associato - ai sensi del comma 19.4 della RQTI, un *target* di riduzione del tasso di superamento dei limiti in discorso del 15% annuo, presentando al contempo istanza *ex ante* all'Autorità - secondo quanto previsto al comma 5.3, lett. c), della deliberazione 917/2017/R/IDR - per la temporanea valutazione cumulativa su base biennale (in luogo delle verifiche annuali) degli obiettivi in parola, evidenziando che le rilevanti attività di “*sistemazione, adeguamento ed ottimizzazione degli impianti di depurazione*” al riguardo programmate, non potranno essere ultimate prima del 31 dicembre 2022;
- i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
  - o potenziamento e *revamping* di diversi impianti di depurazione esistenti;
- per quanto attiene ai *macro-indicatori* relativi al gestore Mondo Acqua S.p.a., il medesimo Ente di governo dell'ambito ha individuato:
  - ✓ con riferimento al macro-indicatore M1 - “Perdite idriche”:
    - un valore iniziale delle perdite idriche lineari (indicatore M1a) pari a 25,04 mc/km/gg, nonché un valore di partenza delle perdite idriche percentuali (indicatore M1b) pari al 63,9%;
    - l'obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe E, cui è associato - ai sensi del comma 6.4 della RQTI - un *target* di riduzione delle perdite idriche lineari del 6% annuo;
    - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
      - o adeguamento di alcuni serbatoi e rifacimento delle reti di distribuzione ammalorate;
      - o sostituzione dei misuratori di utenza vetusti;
  - ✓ con riferimento al macro-indicatore M2 - “Interruzioni del servizio”:
    - un valore iniziale delle interruzioni del servizio pari a 0,04 ore;
    - l'obiettivo di mantenimento del valore di partenza corrispondente - ai sensi del comma 9.4 della RQTI - alla classe A;
    - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
      - o realizzazione di nuove opere di captazione e potenziamento di quelle esistenti;
  - ✓ con riferimento al macro-indicatore M3 - “Qualità dell'acqua erogata”:
    - un valore iniziale dell'incidenza delle ordinanze di non potabilità (indicatore M3a) pari allo 0,084%, con un tasso di campioni non conformi (indicatore M3b) del 3,8% e un tasso di parametri non conformi (indicatore M3c) dello 0,2%;
    - l'obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe E, cui è associato - ai sensi del comma 10.3 della RQTI - un *target* di rientro nella precedente classe D in due anni;

- i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
  - o rinnovo di talune reti di acquedotto ammalorate al fine di ridurre fenomeni di contaminazione dell'acqua distribuita;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M4 - "Adeguatezza del sistema fognario":
  - un valore iniziale della frequenza degli allagamenti e sversamenti da fognatura (indicatore M4a) pari a 0,42/100 km, con lo 0,0% degli scaricatori di piena da adeguare alla normativa vigente (indicatore M4b) e lo 0,0% degli scaricatori di piena non controllati (indicatore M4c);
  - l'obiettivo di mantenimento del valore di partenza corrispondente - ai sensi del comma 14.3 della RQTI - alla classe A;
  - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
    - o risanamento delle condotte fognarie;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M5 - "Smaltimento fanghi in discarica":
  - un valore iniziale della quota di fanghi di depurazione in tonnellate di sostanza secca smaltita in discarica dello 0,0%;
  - l'obiettivo di mantenimento del valore di partenza corrispondente - ai sensi del comma 18.3 della RQTI - alla classe A;
  - l'assenza di necessità di interventi specifici di particolare rilievo per conseguire l'obiettivo di mantenimento;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M6 - "Qualità dell'acqua depurata":
  - un valore iniziale del tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata pari allo 0,8%;
  - l'obiettivo di mantenimento del valore di partenza corrispondente - ai sensi del comma 19.4 della RQTI - alla classe A;
  - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
    - o potenziamento delle sezioni di trattamento di alcuni impianti di depurazione;
- il soggetto competente in parola ha, inoltre, programmato interventi di estensione della rete fognaria e di realizzazione di nuovi impianti di depurazione volti, in generale, a minimizzare l'impatto ambientale dei reflui;
- per quanto concerne i tre *standard specifici* di qualità tecnica di cui al comma 3.5 della RQTI, tesi a salvaguardare la continuità del servizio di acquedotto, l'Ente di governo dell'Ambito 4 Cuneese, ai sensi di quanto previsto dal comma 9.1 della deliberazione 917/2017/R/IDR, ha specificato che i medesimi sono stati recepiti nelle Carte dei servizi dei gestori, impegnandosi ad integrare il testo delle Carte medesime con esplicito riferimento ai contenuti di cui al comma 5.5 della RQTI (in tema di indennizzi automatici);

- con riferimento all'operatore ACDA S.p.a. (ricompreso nel Gestore virtuale dell'ATO 4 Cuneese, ma operante in virtù di una proroga tecnica fino al 30 giugno 2019), l'Ente di governo ha, altresì, richiesto all'Autorità la possibilità di ricorrere alle forme di flessibilità nell'applicazione della regolazione della qualità tecnica previste dalla deliberazione 917/2017/R/IDR per i casi di operazioni straordinarie di aggregazione gestionale, all'uopo rappresentando l'avvenuta acquisizione della gestione del servizio idrico integrato nei Comuni di Bellino, Gambasca, Isasca, Lesegno, Oncino e Valmala (in data 1 gennaio 2016), del Comune di Cartignano (in data 1 agosto 2016) e dei Comuni di Martiniana Po e Montemale di Cuneo (rispettivamente in data 1 gennaio e 1 luglio 2017), nonché l'avvenuta acquisizione della gestione del servizio di fognatura e depurazione nel Comune di Priero (in data 1 luglio 2016), evidenziando contestualmente che *“il percorso di aggregazione gestionale (...) non consente ancora di poter attivare in modo omogeneo a livello d'ambito azioni mirate a raggiungere i livelli di obiettivo posti dall'Autorità”*;
- in particolare, in ragione delle circostanze di cui al precedente alinea, il soggetto competente in parola ha formulato all'Autorità:
  - relativamente alla gestione nei richiamati Comuni, istanza *ex ante* - ai sensi di quanto previsto al comma 5.2, lett. a) della deliberazione 917/2017/R/IDR - per la temporanea esclusione (riferita al biennio 2018-2019) dall'applicazione degli indennizzi automatici associati al mancato rispetto degli standard specifici;
  - istanza *ex ante* - ai sensi di quanto previsto al comma 5.3, lett. a) della deliberazione 917/2017/R/IDR - per la temporanea applicazione (riferita al biennio 2018-2019) del meccanismo incentivante, di cui all'articolo 7 del medesimo provvedimento, al perimetro preesistente all'effettuazione delle operazioni di aggregazione gestionale;
- ai sensi del comma 11.1 dell'Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, l'Autorità si riserva di verificare l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con riguardo alla programmazione degli interventi afferenti al servizio di misura, vengono in rilievo le seguenti disposizioni recate dal D.M. 93/17:
  - *“per gli strumenti in precedenza non soggetti a verifica periodica e per i quali tale verifica è stata introdotta dal presente decreto, la periodicità della verifica va calcolata di norma dalla data di messa in servizio, se disponibile, ovvero dal biennio successivo alla data del bollo metrico, se presente, ma la prima verifica può essere svolta entro un triennio dall'entrata in vigore del presente decreto se il relativo termine scade anteriormente”* (articolo 18, comma 5);

- *“per gli strumenti di misura utilizzati nell’ambito delle attività dei servizi dell’energia elettrica e del gas e dei servizi idrici integrati, i termini di cui al comma 5 possono essere derogati nell’ambito dei provvedimenti di regolazione adottati dalla competente Autorità amministrativa indipendente anche in funzione di eventuali piani di miglioramento dei servizi di misura con sostituzione degli strumenti di misura esistenti e per coordinare i conseguenti adempimenti, evitare oneri sproporzionati per gli operatori e riflessi negativi sui livelli dei prezzi”* (articolo 18, comma 7);
- ad integrazione della proposta di aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, l’Ente di Governo dell’Ambito 4 Cuneese, previo accordo con le richiamate gestioni dell’ambito ha deciso di avanzare all’Autorità l’istanza di deroga dei termini ai sensi dell’articolo 18, comma 7, del D.M. 93/17, presentando contestualmente, per ciascun operatore, un piano per la sostituzione degli strumenti di misura che prevede la completa sostituzione degli strumenti di misura - con vetustà superiore ai dieci anni - in un arco temporale massimo di otto anni;
- nella menzionata istanza di deroga, l’Ente di Governo dell’Ambito 4 Cuneese ha precisato che la medesima è, tra l’altro, motivata dall’esigenza di evitare gli oneri sproporzionati (e i conseguenti riflessi negativi sui corrispettivi applicati all’utenza) che i gestori - in considerazione della vetustà dei propri strumenti di misura - sarebbero chiamati a sostenere per il rispetto dei termini delle verifiche periodiche di cui al citato articolo 18, comma 5, del D.M. 93/17.

**CONSIDERATO CHE:**

- l’Ente di Governo dell’Ambito 4 Cuneese - sulla base dei criteri e delle modalità di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR - ai fini del computo tariffario per gli anni 2018 e 2019, ha confermato la collocazione nell’ambito della matrice di schemi regolatori di cui all’articolo 9 dell’Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR, in particolare selezionando lo *Schema VI* (per il Gestore virtuale dell’ATO 4 Cuneese) e lo *Schema IV* (per il gestore Mondo Acqua S.p.a.), sulla base delle motivazioni esplicitate - in sede di prima approvazione - nella deliberazione 615/2016/R/IDR, nonché, per il Gestore virtuale dell’ATO 4 Cuneese, tenuto conto dell’ulteriore ampliamento del territorio servito, tale da richiedere la riquantificazione degli oneri aggiuntivi, *Op<sup>new</sup>*;
- a fronte dei richiamati obiettivi di qualità tecnica, il soggetto competente in parola, per entrambe le gestioni, ha pianificato, per gli anni 2018 e 2019, ulteriori investimenti rispetto a quelli previsti in sede di prima predisposizione tariffaria ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR, di fatto rideterminando (in aumento) il valore del rapporto tra il fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2016-2019 e le infrastrutture esistenti;
- le verifiche compiute dall’Autorità con riferimento all’incremento del valore delle immobilizzazioni risultante dalle fonti contabili hanno accertato:

- per il Gestore virtuale dell'ATO 4 Cuneese, una spesa effettiva per investimenti superiore al fabbisogno pianificato per il biennio 2016-2017 nell'ambito della proposta tariffaria elaborata ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR;
- per il gestore Mondo Acqua S.p.a., uno scostamento tra la spesa effettiva per investimenti e il fabbisogno pianificato per il biennio 2016-2017 in sede di predisposizione tariffaria elaborata ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR; tuttavia, il menzionato scostamento (motivato anche con i ritardi conseguenti all'attuazione delle previsioni recate dal c.d. Codice Appalti, di cui al d.lgs. 50/2016) non pregiudica la collocazione nell'ambito della matrice di schemi regolatori di cui alla deliberazione 643/2013/R/IDR;
- nella Relazione di accompagnamento all'aggiornamento della predisposizione tariffaria per gli anni 2018 e 2019, l'Ente di governo dell'ambito in oggetto, in ragione dell'entità degli investimenti programmati, ha specificato di avere esercitato, per entrambe le gestioni, ai sensi del comma 9.2 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR, la facoltà di valorizzare, ai fini della determinazione del vincolo ai ricavi del gestore, la componente  $FNI^{new}$ , a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti ritenuti prioritari; per la quantificazione della componente è stato proposto un valore del parametro  $\psi$  - nell'ambito del range (0,4-0,8) - pari a 0,8 per il Gestore virtuale dell'ATO 4 Cuneese e pari a 0,7 per Mondo Acqua S.p.a.;
- il soggetto competente ha altresì avanzato, ai sensi del comma 9.2 della deliberazione 918/2017/R/IDR, istanza per il riconoscimento - con riferimento alle annualità 2018 e 2019 - di costi aggiuntivi  $Opex_{OT}^a$  (relativi ad aspetti riconducibili all'adeguamento a taluni standard di qualità tecnica definiti con la deliberazione 917/2017/R/IDR non già ricompresi nella Carta dei servizi, ovvero in altri atti vincolanti per il gestore) per il Gestore virtuale dell'ATO 4 Cuneese, specificando che:
  - la richiesta in questione è motivata dalla necessità di coprire gli oneri aggiuntivi connessi ai macro-indicatori M1 - "Perdite idriche", M3 - "Qualità dell'acqua erogata" e M6 - "Qualità dell'acqua depurata", precisando, inoltre, che detti costi sono correlati al personale integrativo destinato, in particolare, al monitoraggio delle portate idriche nei sistemi di acquedotto, al controllo della qualità dell'acqua distribuita, nonché alla gestione e al controllo degli impianti di depurazione;
  - gli oneri in parola sono attribuiti alla componente  $ERC$  come costi ambientali ( $EnvC$ ) e della risorsa ( $ResC$ );
- nell'ambito della valorizzazione della componente  $ERC$ , l'Ente di governo ha, altresì, esplicitato:
  - come "costi ambientali e della risorsa aggiornabili",  $ERC_{al}$ , gli oneri afferenti ai canoni di derivazione/sottensione idrica e ai contributi per i consorzi di bonifica;

- limitatamente al Gestore virtuale dell'ATO 4 Cuneese, come “costi ambientali e della risorsa endogeni”,  $ERC_{end}$ , nei limiti del valore della componente tariffaria  $Opex_{end}^{2014}$ , voci di costo afferenti alla potabilizzazione, alla depurazione e al telecontrollo;
- relativamente a Mondo Acqua S.p.a. e ad alcune delle gestioni ricomprese nel Gestore virtuale dell'ATO 4 Cuneese (ossia ACDA S.p.a., SISI S.r.l., CALSO S.p.a., Alpi Acque S.p.a., ALSe S.p.a., Tecnoedil S.p.a.), il soggetto competente ha evidenziato che - ai sensi di quanto previsto dal comma 6.3 della deliberazione 918/2017/R/IDR, con riferimento alla componente  $Opex_{QC}^a$  per l'adeguamento agli standard di qualità contrattuale del servizio di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR (RQSII) - si è provveduto al recupero (a vantaggio dell'utenza) dello scostamento tra la quantificazione della componente  $Opex_{QC}^a$  (ritenuta ammissibile, in sede di prima approvazione, per le annualità 2016 e 2017) e gli oneri effettivamente sostenuti dai gestori (nelle medesime annualità) per il citato adeguamento;
- per il gestore Mondo Acqua S.p.a., l'Ente di governo ha specificato di aver riscontrato - nelle predisposizioni tariffarie riferite agli anni 2016 e 2017 - un “rilevante errore materiale nei dati di input, riferito ai volumi fatturati negli anni 2014 e 2015” (che ha portato a una sovrastima dei medesimi), procedendo contestualmente a rettificare e a rimodulare talune componenti tariffarie (riferite agli anni 2016 e 2017), specificando che “la revisione ad invarianza di Teta richiede per l'anno 2017, oltre all'azzeramento del FoNI anche il rinvio [successivamente al] 2019 di [quota parte dei] conguagli”;
- al fine di contenere l'incremento tariffario, l'Ente di Governo dell'Ambito 4 Cuneese ha evidenziato di aver proceduto:
  - per entrambe le gestioni, alla rinuncia di una quota parte della componente tariffaria  $FoNI$  afferente ad entrambe le annualità 2018 e 2019;
  - limitatamente a Mondo Acqua S.p.a., alla riallocazione dei conguagli riferiti al secondo periodo regolatorio ( $Rc_{TOT}$ ), per un importo pari a 92.352 euro, prevedendo le modalità del relativo recupero anche successivamente al 2019.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall'Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e che resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi della deliberazione 918/2017/R/IDR e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall'Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati;
- per quanto concerne il Gestore virtuale dell'ATO 4 Cuneese, trattandosi di predisposizione tariffaria relativa ad una fase volta alla costituzione della gestione unica d'ambito, l'Autorità si riserva di effettuare ulteriori specifiche verifiche in ordine alla coerenza delle informazioni trasmesse e delle assunzioni di partenza utilizzate per l'elaborazione del piano economico-finanziario e della proposta



tariffaria ivi esplicitata;

- nelle more della definizione dei pendenti contenziosi riferiti a talune disposizioni delle deliberazioni 585/2012/R/IDR e 88/2013/R/IDR, e fatti salvi gli effetti che da questi deriveranno, l'Autorità si riserva di determinare l'eventuale conguaglio finale, relativo alle precedenti annualità, a seguito della definizione dei citati contenziosi.

**RITENUTO CHE:**

- sulla base dei dati, degli atti e delle informazioni inviate ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR, per le gestioni di cui all'Allegato A:
  - non siano presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d'ufficio da parte dell'Autorità, di cui al comma 7.8 della deliberazione 664/2015/R/IDR e 9.6 della deliberazione 918/2017/R/IDR;
  - non sussistano le condizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario, di cui all'articolo 10 della deliberazione 664/2015/R/IDR, atteso che i gestori in parola hanno in particolare: i) attestato di adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano, ai sensi del d.lgs. 31/2001, nonché alle ulteriori disposizioni regionali dettate in materia; ii) evidenziato gli adempimenti posti in essere relativamente al versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali delle previste componenti perequative;
- per le richiamate gestioni siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione, delle informazioni inerenti alla rideterminazione delle tariffe per gli anni 2018 e 2019, secondo quanto disposto dalle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR e nel rispetto delle indicazioni operative di cui alla determina 1/2018 DSID;
- in esito alla valutazione dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie trasmesso dall'Ente di governo dell'ambito in oggetto, gli elaborati ricevuti risultino coerenti, con le precisazioni di seguito riportate, con le disposizioni dei provvedimenti da ultimo richiamati;
- le modalità di recepimento degli obblighi di qualità tecnica nell'ambito dell'aggiornamento degli specifici schemi regolatori siano idonee a consentire un rafforzamento del processo di risanamento e di ammodernamento delle infrastrutture idriche relative al Gestore virtuale dell'ATO 4 Cuneese e al gestore Mondo Acqua S.p.a.;
- in particolare, con riferimento al Gestore virtuale dell'ATO 4 Cuneese, in un'ottica di applicazione selettiva e graduale della regolazione della qualità tecnica, in un quadro di equilibrio economico finanziario e secondo criteri di efficienza - sia opportuno accogliere l'istanza presentata dal soggetto competente - ai sensi di quanto previsto al comma 5.3, lett. c), della deliberazione 917/2017/R/IDR - per la temporanea valutazione cumulativa su base biennale degli obiettivi riconducibili ai macro-indicatori M1 - "Perdite idriche" e M6 - "Qualità dell'acqua depurata", atteso che ai citati macro-indicatori vengono associate rilevanti attività di realizzazione volte al progressivo miglioramento delle *performance* gestionali;
- inoltre, tenuto conto delle variazioni del territorio servito dall'operatore ACDA S.p.a. (ricompreso nel Gestore virtuale dell'ATO 4 Cuneese) sia opportuno:

- accogliere, con riferimento al solo perimetro acquisito dal gestore a seguito delle riferite operazioni di aggregazione gestionale, l'istanza presentata dall'Ente di Governo dell'Ambito 4 Cuneese – ai sensi di quanto previsto al comma 5.2, lett. a) della deliberazione 917/2017/R/IDR – per la temporanea esclusione dall'applicazione degli indennizzi automatici associati al mancato rispetto degli standard specifici, atteso che il periodo 2018-2019 è stato individuato come arco temporale necessario a rendere effettiva la fruibilità delle prestazioni agli utenti finali;
- accogliere l'istanza, riferita al biennio 2018-2019, presentata dal medesimo Ente di governo – ai sensi di quanto previsto al comma 5.3, lett. a) della deliberazione 917/2017/R/IDR – per la temporanea applicazione del meccanismo incentivante (di cui all'articolo 7 del medesimo provvedimento) al perimetro gestionale preesistente alle richiamate operazioni di aggregazione, attesa la necessità di evitare effetti distorsivi nell'implementazione iniziale del citato meccanismo;
- alla luce dei piani pluriennali di sostituzione degli strumenti di misura esistenti presentati dall'Ente di Governo dell'Ambito per il Gestore virtuale dell'ATO 4 Cuneese e il gestore Mondo Acqua S.p.a., possa essere accolta - ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, del D.M. 93/2017 - la richiesta di deroga dal rispetto dei termini di cui all'articolo 18, comma 5, del medesimo decreto ministeriale, atteso che - come evidenziato dal soggetto competente - *“il programma [di sostituzione proposto] è altresì legato all'esigenza di evitare investimenti sproporzionati sul sistema di misura andando a penalizzare le motivate esigenze di intervenire anche sugli altri sistemi impiantistici sia di acquedotto, sia di fognatura e depurazione”*;
- nelle more di successive verifiche in ordine agli oneri aggiuntivi effettivamente sostenuti dal Gestore virtuale dell'ATO 4 Cuneese per l'adeguamento a taluni degli standard di qualità tecnica, come definiti dalla deliberazione 917/2017/R/IDR e non già ricompresi nella Carta dei servizi, ovvero in altri atti vincolanti per il gestore medesimo, sia opportuno accogliere l'istanza per il riconoscimento della componente  $Opex_{OT}^a$  presentata dall'Ente di governo dell'ambito per l'operatore in parola;
- i piani economico-finanziari, recanti l'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2018-2019 (riportate nella Tabella 1 dell'Allegato A), siano stati elaborati coerentemente con gli interventi programmati dall'Ente di governo dell'ambito;
- per il gestore Mondo Acqua S.p.a., non possa essere accolta la richiesta presentata dall'Ente di governo per la rettifica delle elaborazioni tariffarie riferite agli anni 2016 e 2017, atteso che, ai sensi del comma 8.5 della 664/2015/R/IDR, *“una revisione infra periodo della predisposizione tariffaria”* può essere presentata solo *“al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario della gestione”*;
- a fronte del mancato accoglimento della richiesta di cui al precedente alinea, nonché considerando comunque – in un'ottica di tutela dell'utenza – gli effetti del *“rilevante*

errore materiale nei dati di input, riferito ai volumi fatturati negli anni 2014 e 2015”, sia necessario procedere, ai fini del computo tariffario degli anni 2018 e 2019, a rettificare gli elaborati proposti a valere sulla quantificazione delle componenti  $FoNI^a$  e  $Capex^a$  (anche tenuto conto della quota parte di  $FoNI$  non ancora investita,  $FoNI_{non\_inv}$ ) e della componente  $Rc_{TOT}^a$ , azzerando contestualmente la quota delle componenti a conguaglio le cui modalità di riconoscimento in tariffa erano state previste successivamente al 2019;

- conseguentemente, per il gestore Mondo Acqua S.p.a., sia necessario determinare, per le annualità 2018 e 2019, i valori del moltiplicatore tariffario  $\mathcal{G}$  - da utilizzarsi in sede di definizione dei conguagli relativi alle predette annualità - individuando i valori medi del moltiplicatore tariffario ( $\mathcal{G}_{medio}^{2018}$  e  $\mathcal{G}_{medio}^{2019}$ ), come riportato nella Tabella 2 dell'Allegato A.

**RITENUTO, INFINE, CHE:**

- sia necessario richiedere all'Ente di Governo dell'Ambito 4 Cuneese l'effettuazione di specifiche verifiche in ordine al mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario del gestore Mondo Acqua S.p.a., alla luce delle menzionate rettifiche

**DELIBERA**

1. di concludere, con riferimento al biennio 2018-2019, il procedimento di verifica dell'aggiornamento degli atti che compongono gli specifici schemi regolatori, di cui all'articolo 2, della deliberazione 918/2017/R/IDR, proposto dall'Ente di Governo dell'Ambito 4 Cuneese per il Gestore virtuale dell'ATO 4 Cuneese e per Mondo Acqua S.p.a., approvando i medesimi con le precisazioni di cui in premessa;
2. di rideterminare, quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, i valori del moltiplicatore  $\mathcal{G}$  di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A, per gli anni 2018 e 2019, secondo quanto disposto dal punto 4 della deliberazione 615/2016/R/IDR e dal comma 13.3 della deliberazione 918/2017/R/IDR;
3. con riferimento al gestore Mondo Acqua S.p.a., di approvare quali valori medi delle tariffe - da utilizzarsi ai fini dei conguagli per le annualità 2018 e 2019 – i valori medi del moltiplicatore tariffario  $\mathcal{G}_{medio}^{2018}$  e  $\mathcal{G}_{medio}^{2019}$  indicati nella Tabella 2 dell'Allegato A;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

16 aprile 2019

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*